


**PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA  
CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE**

**IL DIRETTORE GENERALE**  
*Dott. Antonio Severino FIORE*  


**Agenzia Regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva**

**LAVORO E APPRENDIMENTO BASILICATA**

(LEGGE REGIONALE BASILICATA 13 maggio 2016, n. 9)





## 9. Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

### 1) Legge 6 novembre 2012, n. 190

**“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”**

**Articolo 1 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”**

**Autorità nazionale anticorruzione** (comma 1) è la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 del D. Lgs. 150/2009, alla quale vengono affidati i **compiti di cui al comma 2** con i **poteri ispettivi e di ordine di cui al comma 3** nonché, con il D.L. 24/06/2014 n. 90 conv. nella L. 11/08/2014, n. 114, i **compiti già assegnati dal comma 4 al Dipartimento della Funzione Pubblica**

**Ogni pubblica amministrazione** (ed in particolare l'organo di indirizzo politico)


- individua il Responsabile della prevenzione della corruzione (comma 7)
- adotta il **Piano triennale di prevenzione della corruzione** (commi 8 e 9) curandone la trasmissione all'Autorità Nazionale Anticorruzione

In base al comma 10, il **Responsabile individuato ai sensi del comma 7**

- provvede alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione nonché alla verifica della sua efficace attuazione ed alle modifiche che si rendano necessarie
- verifica, d'intesa con i dirigenti competenti, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento di attività a più elevato rischio
- individua il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11, in quanto destinato ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (comma 8)

**N.B.** La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti non solo costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale ai sensi del comma 8 della Legge 190/2012 (comma 8), ma comportano anche l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra i 1.000 e i 10.000 euro (art. 19, comma 5, lett. b), del D.L. 90/2014).

Inoltre, in caso di commissione, all'interno della pubblica amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il Responsabile della prevenzione della corruzione risponde ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 165/2001 nonché sul piano disciplinare, oltre che per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi: a) di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10;



b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano (commi 12 e 13).

Risponde, invece, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 165/2001 nonché sul piano disciplinare per omesso controllo, nel caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano (comma 14)

**La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, della misure di prevenzione previste dal piano costituisce, invece, illecito disciplinare (comma 14)**

Elemento fondamentale di prevenzione della corruzione è la **trasparenza dell'attività amministrativa** (commi 15 e 16). E' in specifica attuazione delle disposizioni della legge 190/2012, infatti, che è stato adottato il D. Lgs. 33/2013 di riordino della relativa disciplina.

Essenziale è, poi, il **raccordo con le nuove norme introdotte, dalla stessa Legge 190/2012 o dai successivi decreti legislativi di attuazione, in materia di procedimento amministrativo (Legge 241/90 e s.m.i.), rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. 165/2001, D. Lgs. 235/2012, D. Lgs. 39/2013, D.P.R. 62/2013, etc.), reati contro la pubblica amministrazione (Codice Penale, Legge 69/2015, etc.)**

**N.B. Commi 59 e 60**


- **Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.**
- **Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, attraverso intese in sede di Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del D. Lgs. 281/1997, sono definiti gli adempimenti con l'indicazione dei relativi termini, delle regioni (...), volti alla piena e sollecita attuazione della presente legge, con particolare riguardo**

a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione

[v. il piano nazionale anticorruzione approvato con delibera Civit n. 74 dell'11/09/2013 e aggiornato con la determinazione dell'A.N.A.C. n. 12 del 28/10/2015]

b) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione di incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all'art. 53, comma 3bis, del D. Lgs. 165/2001

[v. le linee guida della Funzione Pubblica approvate in sede di Conferenza Unificata il 24/07/2013]



- c) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento di cui all'art. 54, comma 5, del D. Lgs. 165/2001

[v. il regolamento approvato con il DPR 16/04/2013, n. 62]

## 2) Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97

### “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

[In attuazione dell'art. 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”]

Il legislatore delegato è intervenuto anche sulla Legge 190/2012 al fine di precisare i contenuti e i procedimenti di adozione del piano nazionale anticorruzione e dei piani triennali per la prevenzione della corruzione, nonché di ridefinire i ruoli, i poteri e le responsabilità dei soggetti interni a ciascuna amministrazione che intervengono nei relativi processi. L'intervento si è reso necessario a seguito delle novità introdotte dal D.L. 90/2014 circa le competenze e le funzioni in materia di anticorruzione attribuite all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)

In particolare si affida all'ANAC anche il compito (prima assegnato al Dipartimento della Funzione Pubblica) di adottare il **Piano Nazionale Anticorruzione** (comma 2) che costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 (comma 2bis)

All'interno di ciascuna amministrazione, poi,

- all'**organo di indirizzo politico** viene assegnato anche il compito di **definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza**, che costituiscono contenuto necessario sia dei documenti di programmazione strategico-gestionale sia del piano triennale per la prevenzione della corruzione (comma 8)
- mentre viene affidata all'**organismo indipendente di valutazione** la **duplice verifica**: che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione della performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza (comma 8bis)
- quanto al **responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza**, fermi restando i compiti e le responsabilità previsti dalla normativa previgente, si stabilisce
- che debba segnalare all'organo di indirizzo politico e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e indicare agli uffici di disciplina i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure



suddette (comma 7) - che può **evitare di incorrere nelle responsabilità previste dalla normativa previgente e confermate dalla novella del 2016** provando di “aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull’osservanza del piano” (comma 14)

